



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



Relazione allegata alla determinazione gestionale del 21/03/2021 "Concessione ai conduttori di immobili di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione anno 2020. art. 11 legge 431/98 - Approvazione graduatoria "A" e "B" degli ammessi al beneficio"

OGGETTO: Graduatoria dei conduttori di immobili beneficiari del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione anno 2020 – art. 11 L. 431/98. Verifiche effettuate circa la ammissibilità a contributo dei soggetti richiedenti - Relazione.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE I AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:

- la Legge 9.12.1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, ed in particolare l'art. 11, ha istituito presso il Ministero dei LL.PP. il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

- con il Decreto 7.6.1999 del Ministro dei LL.PP., pubblicato in G.U. n. 167 del 19.7.1999, e s.m. e i., sono stati individuati i requisiti minimi dei soggetti beneficiari dei contributi suddetti e sono stati fissati, altresì, l'ammontare massimo concedibile e le modalità di calcolo, secondo un principio di gradualità che, in ossequio a quanto previsto all'art. 2, comma 3, favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone sui redditi stessi;

- con la determinazione del Dirigente della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. 514 del 13/12/2021 sono state ripartite tra i Comuni le risorse disponibili per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e sono stati definiti i requisiti e gli indirizzi per l'accesso ai contributi per il pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2020, di seguito indicati:

a) Sono escluse dal contributo:

- ❖ le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
- ❖ le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2020:
 - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;



Città di Monte Sant'Angelo Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

- hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
 - ❖ le domande i cui richiedenti hanno usufruito di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2020, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
 - ❖ le domande presentate dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - ❖ le domande per alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
 - ❖ le domande per alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
 - ❖ le domande per alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, secondo quanto motivatamente previsto dal bando comunale;
- b) I richiedenti che, nel corso dell'anno 2020, abbiano percepito il reddito/pensione di cittadinanza (di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i.) beneficeranno del contributo, se previsto, limitatamente al valore del contributo decurtato della già percepita "Quota Affitti" 2020, come da Avviso Regionale n. 01/2022;
- c) I Comuni dovranno elaborare le graduatorie sulla base del reddito e quantificare il contributo spettante a ciascun soggetto ammissibile nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 7/6/99, art. 1 e art. 2, comma 3. Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. del 7/6/1999.
- d) Il reddito di riferimento è per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M. del 7/6/99, art. 1, comma 1, l'imponibile complessivo. Per tale fascia a) il limite massimo di reddito è di € 13.405,08; per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 7/6/99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00. In particolare:
- Per la determinazione del reddito 2020 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si semplifica, per il modello Certificazione Unica 2021, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2021, redditi 2020, il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2021 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD. Oltre all'imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017);
 - f) Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata: - dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte



Città di Monte Sant'Angelo

Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

dei Servizi Sociali del Comune, oppure - dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure - nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

e) In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b) destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2020 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, in possesso di alcuni requisiti.

ATTESO CHE con deliberazione n. 273 del 29.12.2021 la Giunta Comunale ha definito gli indirizzi per la concessione dei contributi in parola, stabilendo, tra le altre, che:

- ❖ i nuclei familiari con particolari debolezze sociali occupanti un alloggio con superficie utile superiore a mq 95 siano da intendere quelli che versano in una delle seguenti situazioni:
 - presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap;
 - presenza nel nucleo familiare di almeno n. 3 soggetti minorenni a carico ovvero di n. 2 figli maggiorenni disoccupati o studenti;
 - nucleo familiare monogenitoriale.
- ❖ la congruità del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di colui che fornisce il sostegno economico rispetto all'aiuto economico corrisposto al richiedente, nel caso in cui quest'ultimo dichiara reddito 0 e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, sussista al verificarsi di entrambe le condizioni seguenti:
 - il soggetto che ha fornito il sostegno economico sia legato da vincoli di parentela o affinità al richiedente;
 - l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare del medesimo soggetto che ha erogato l'aiuto economico sia almeno pari a tre annualità del canone di locazione corrisposto dal richiedente;

DATO ATTO che con determinazione gestionale n. 1393 del 31/12/2021 è stato indetto Avviso pubblico per la concessione, ai conduttori di immobili, di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione per l'anno 2020, conformemente ai criteri e requisiti dettati dal D.M. 7.6.1999 e dalla determinazione dirigenziale n. 514 del 13/12/2021, nonché secondo gli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con deliberazione 273 del 29.12.2021, contenente i requisiti per l'ammissione, le modalità di determinazione dei redditi e di presentazione delle domande, l'elenco dei documenti richiesti, le modalità di calcolo e quanto previsto dalle richiamate disposizioni regionali;

ATTESO CHE, a seguito dell'Avviso Regionale n. 01/2022, con determinazione gestionale n. 70 del 26/01/2022 è stato rettificato e integrato l'Avviso pubblico, approvato con D.G. n. 1393 del 31.12.2020, con l'indicazione dell'ammissione a contributo anche dei richiedenti che, nel corso dell'anno 2020, hanno percepito la quota "affitto" del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza, con la precisazione che la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, una volta individuata nel



Città di Monte Sant'Angelo Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

suo ammontare a seguito di accertamenti comunali, sarà portata in diminuzione del contributo da concedere ai soggetti ammessi al beneficio;

ATTESO CHE, con la medesima determinazione n. 70/2022, si è provveduto ad approntare un nuovo modulo (Modello E), destinato esclusivamente ai percettori di Reddito di Cittadinanza, da allegare al modello di domanda di partecipazione;

PRESO ATTO che i Comuni, ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, devono provvedere ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente verificando, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente e devono inviare alla Regione una dettagliata relazione sugli accertamenti effettuati e sui relativi risultati e provvedimenti assunti,

Tutto ciò premesso, al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla Regione Puglia con proprio atto n. 514/2021, relativamente ai controlli effettuati secondo la normativa vigente,

ESPONE QUANTO SEGUE

Con deliberazione n. 273 del 29/12/2021, la Giunta comunale ha stabilito di destinare al sostegno dei canoni di locazione 2020, di cui alla L.431/98, art. 11, in aggiunta alla somma di € **57.862,17** assegnata con D.D. 514/2021:

- ❖ la quota di cofinanziamento comunale, stanziata per accedere al contributo integrativo di premialità, pari a € **11.600,00** (20% dell'importo di € 57.862,17 assegnato dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale 514/2021) [COFIN];
- ❖ la somma pari a € **11.758,06** riveniente dal succitato Fondo destinato agli inquilini morosi attribuita al Comune con la determinazione dirigenziale n. 2135 del 16/12/2021, destinata interamente al sostegno ai canoni di locazione anno 2020; [QEmi];

Con successiva determinazione dirigenziale n. 37 del 08/03/2022 avente ad oggetto il riparto dei fondi premialità per l'annualità 2020 relativi al sostegno alle locazioni di cui alla L. n. 431/98, art. 11, è stata assegnata al Comune di Monte Sant'Angelo, quale fondo di premialità aggiuntiva, la somma di € **16.605,09**.

Le risorse destinate per l'assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - annualità 2020, risultano dunque **complessivamente pari a € 97.825.32** (al lordo del contributo di premialità regionale).

Sulla base del criterio di riparto definito con deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata, le stesse risorse sono state ripartite per il 90% a favore dei beneficiari inseriti nella Graduatoria di **Fascia A (€ 88.042,88)** e per il 10% a favore dei beneficiari inseriti nella Graduatoria di **Fascia B (€ 9.782,53)**; è stato inoltre definito dal Consesso che laddove risultino economie all'interno di una graduatoria, le risorse non erogate potranno essere utilizzate per l'assegnazione di contributi integrativi ai soggetti beneficiari inseriti nell'altra graduatoria.

Il Settore I Amministrativo-Servizi Sociali ha proceduto, in sede di istruttoria, alla verifica della completezza di tutte le 79 domande pervenute (61 per la fascia A e 18 per la



Città di Monte Sant'Angelo Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

fascia B), riscontrando in particolare la presenza della documentazione richiesta e il possesso dei requisiti previsti nell'Avviso approvato con D.G. n 1393/2021, successivamente integrato con Avviso approvato con D.G. 70/2022.

A tal proposito, si fa presente che, al fine di consentire il perfezionamento delle istanze giunte incomplete, in quanto carenti di alcune dichiarazioni e/o documenti, è stato pubblicato (oltre che notificato agli interessati) un Avviso comunale di Richiesta di Integrazione documentale sul sito istituzionale dell'Ente in data 02/03/2022, che prevedeva la data del 07 marzo 2022, ore 18:30, quale scadenza per la presentazione da parte degli istanti di dichiarazioni e/o documentazione integrativa richiesta.

In primis, in relazione a tutte le istanze pervenute, sono state controllate:

- la tempestività delle stesse rispetto alla scadenza indicata, risultante dagli estremi del protocollo comunale (n. 1 istanza è giunta tardivamente);
- le modalità di presentazione, se conformi a quelle prescritte nell'Avviso pubblico;
- la presenza della sottoscrizione del richiedente sulla domanda e sulle dichiarazioni allegare ovvero di altri soggetti relativamente alle dichiarazioni dagli stessi prodotte;
- la presenza di copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità.

Successivamente, sono state effettuate sulle 79 istanze le verifiche di seguito riportate.

È stata verificata in primo luogo per tutti i richiedenti l'esatta compilazione dei dati richiesti dal modello di domanda, in autocertificazione, riscontrando che alcuni istanti hanno omesso la compilazione di parte del modello, in particolar modo quelle relative al numero dei vani, superficie dell'immobile e la scheda riepilogativa della situazione reddituale del nucleo familiare riferita all'anno 2020.

Per quel che concerne la verifica dei contratti di locazione presentati, sono stati controllati la tipologia del contratto (concordato o libero), l'uso abitativo della locazione dell'immobile, la data di inizio e di fine del contratto per certificarne l'esatto periodo di locazione e la durata dello stesso, compresa la verifica di eventuali proroghe; l'intestataro del contratto, assenza di relazioni di parentela tra quest'ultimo e il conduttore ed il canone annuo pattuito, la presenza di eventuali contratti ulteriori, la categoria catastale (che non fosse A1/A8/A9), l'ubicazione dell'immobile locato (che non fosse in zona di pregio) nonché la residenza del richiedente e del suo nucleo familiare nell'immobile condotto in locazione.

Il Settore scrivente ha svolto verifiche in ordine all'avvenuta registrazione del contratto, con rilevazione del numero e della data in cui è stata effettuata l'operazione di registrazione presso gli Uffici competenti e della loro corrispondenza ai dati indicati nei documenti di richiesta di registrazione presentati, nonché in ordine al pagamento dell'imposta annuale di registro mediante rilevazione della documentazione dell'avvenuto versamento ovvero controllo dell'autocertificazione concernente i dati relativi al versamento dell'imposta, nonché mediante verifica della presenza della documentazione attestante la scelta da parte del proprietario dell'opzione per il regime della cedolare secca.



Città di Monte Sant'Angelo Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

In relazione al numero di vani dell'immobile e alla superficie utile espressa in metri quadri, autocertificata dagli istanti, sono state effettuate **n. 20 verifiche sui Locatori** mediante l'effettuazione di visure relative agli immobili locati, avvalendosi della piattaforma SISTER messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate - Sezione "Servizi Catastali e di Pubblicità Immobiliare"; ulteriori **n. 33 verifiche sono state effettuate sui Richiedenti** il beneficio, per accertare ipotetica titolarità di proprietà immobiliare.

Le stesse verifiche hanno consentito di accertare la metratura dell'immobile, oggetto di locazione, che se superiore (al netto dei muri perimetrali e di quelli interni) a 95 mq; veniva verificata inoltre l'eventuale dichiarazione del richiedente circa la sussistenza di almeno 6 persone nel nucleo familiare ovvero circa la presenza di una delle situazioni di debolezza sociale indicate dall'Avviso pubblico (*presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, nonché di almeno n. 3 minorenni a carico o di n. 2 figli maggiorenni disoccupati o studenti; nucleo familiare monogenitoriale*) e, in tali ipotesi, venivano svolti i relativi accertamenti. In mancanza, si provvedeva a non ammettere al beneficio il richiedente.

Sono stati effettuati **accertamenti anagrafici relativamente al nucleo familiare di tutti i richiedenti** a mezzo della piattaforma Sicr@web in uso presso il Comune, mediante la consultazione della banca dati dell'Anagrafe comunale della popolazione residente. Per ogni istante è stata verificata la residenza nell'ambito del Comune, il totale delle persone componenti il nucleo familiare nel corso del 2020 ed è stata accertata la presenza, dichiarata nella domanda, di figli a carico, tra cui i figli minori e di soggetti ultrasessantacinquenni ed eventuali soggetti portatori di handicap. Particolare attenzione è stata prestata ai nuclei familiari ove si riscontravano situazioni non lineari. Tanto anche ai fini della verifica del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare per i richiedenti inseriti in Fascia A e della corretta determinazione del reddito convenzionale per i richiedenti inseriti in Fascia B.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo dei nuclei familiari, è stata verificata la corrispondenza dei dati riportati nella scheda riepilogativa della situazione reddituale del nucleo familiare riferita ai redditi percepiti nell'anno 2020 con quelli risultanti dalla documentazione prodotta dagli istanti (Mod Certificazione Unica-730-Unico). È stato verificato il computo, come disposto dalla citata deliberazione della G. R. n. 514/2021, di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi, nonché per gli emolumenti non continuativi, considerando tali quelli che non possiedono il carattere della permanenza.

Con nota comunale protocollo n. 3156 del 02/03/2022 si interpellava la Sede Regionale, Ufficio Politiche Abitative, per chiarire la modalità di interpretazione reddituale del Reddito di Cittadinanza percepito dai Richiedenti. La nota Regionale di riscontro, protocollo n. _puglia/AOO_080/PROT/08/03/2022/0001070 del 08/03/2022, chiariva i quesiti in questione, inerenti alla valenza reddituale di pensioni d'invalidità civile, assegni mantenimento per figli ed ex coniuge, borse di studio, pensioni sociali Inps, mentre, relativamente al Reddito di Cittadinanza, stabiliva la sua equiparazione al Reddito da Lavoro dipendente.



Città di Monte Sant'Angelo

Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

In relazione ad ogni dichiarazione dei redditi allegata, inoltre, è stato verificato se fosse stata richiesta la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale o se, comunque, l'istante avesse beneficiato di altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria Covid 19 percepito per l'annualità 2020. In caso di riscontro positivo, si è provveduto ad escludere il richiedente o, a seconda dei casi, ad escludere le sole mensilità per le quali si è beneficiato di altro contributo pubblico.

Definita ed esaminata la situazione reddituale di ogni nucleo familiare, è stato verificato per ogni richiedente il possesso dei requisiti reddituali di cui alla Fascia A e alla Fascia B, constatando, altresì, che il reddito imponibile complessivo ovvero il reddito convenzionale non fossero superiori rispetto agli importi massimi previsti per le due Fasce e che l'incidenza del canone annuo di locazione sul reddito non fosse inferiore alle percentuali stabilite dall'Avviso pubblico. Qualora tali parametri non venivano rispettati, si provvedeva a non ammettere al beneficio il richiedente.

Nei confronti dei richiedenti che hanno dichiarato reddito zero e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito è risultata superiore al 90%, è stata verificata la presenza, unitamente alla domanda, della dichiarazione dell'istante relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione (Modello A). In tutte le ipotesi in cui l'istante abbia dichiarato di ricevere un sostegno economico da altro soggetto, è stata controllato in primis che fosse stata prodotta l'autocertificazione della persona sostenitrice che attesta la veridicità e l'ammontare del sostegno, corredata da una fotocopia del documento d'identità (Modello B). Inoltre sono stati accertati, sempre in quest'ultima ipotesi, il vincolo di parentela sussistente tra il sostenitore e il richiedente, l'importo del sostegno economico erogato, la circostanza che il reddito del nucleo familiare del sostenitore fosse almeno pari a tre annualità del canone di locazione corrisposto dal richiedente, nonché l'eventuale presenza della dichiarazione redditi 2020 del nucleo familiare del sostenitore.

Con Avviso n.1/2022 la Regione Puglia-Sezione Politiche abitative ha chiarito che, per quel che concerne i percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza *l'esclusione [dal contributo] si applica limitatamente alla quota destinata all'affitto del reddito e/o pensione di cittadinanza già percepita. I Comuni dovranno, pertanto, procedere agli accertamenti necessari per individuare l'ammontare della predetta quota percepita nel corso dell'anno 2020, al fine di portare la stessa **in diminuzione del contributo da concedere ai soggetti ammessi al beneficio, determinato anche a seguito delle eventuali riduzioni comunali operate in caso di insufficienza dei fondi disponibili rispetto al fabbisogno comunale***".

Alla luce delle indicazioni contenute nell'Avviso regionale 01/2022, dovendo procedere agli accertamenti necessari per individuare l'ammontare della quota affitti del RdC/PdC, questo Ente con prot. 2074 del 10/02/2022 ha chiesto alla sede Territoriale Inps di Manfredonia di indicare il valore complessivo del RdC/PdC percepito nell'anno 2020, nonché il valore della quota destinata all'affitto, per tutti gli istanti, riportati in apposito elenco, che hanno dichiarato di esserne percettori.

In risposta alla richiesta dell'Ente, con note protocollo n. 2243 del 14/02/22 e n. 2903 del 24/02/2022, l'INPS inoltrava i dati reddituali dei richiedenti risultanti



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



percettori di Reddito di Cittadinanza, fornendo per ognuno il valore complessivo del Reddito di Cittadinanza anno 2020 e valore della Quota Affitti anno 2020.

Sulla base dei valori comunicati, il Settore Amministrativo-Servizi Sociali ha portato correttamente **“la quota affitti” 2020 in diminuzione del contributo da concedere** ai soggetti ammessi al beneficio, non ammettendo coloro per i quali “la quota affitti” fosse risultata superiore al contributo stesso.

Al termine dell'istruttoria effettuata in ordine alle istanze pervenute entro i termini prescritti, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso in parola, sono risultate:

- Ammissibili al contributo per il sostegno alle locazioni n. 36 istanze (n. 28 Fascia A e n. 8 in Fascia B);
- Escluse dal beneficio n. 14 istanze (n. 11 in Fascia A e n. 3 in Fascia B);
- Non ammissibili al contributo a causa della “quota affitti” superiore all'importo del contributo stesso, n. 29 istanze (n. 22 in Fascia A e n. 7 in Fascia B).

Le n. 14 **istanze escluse** risultano tali per le seguenti motivazioni:

- ❖ n. 11 in Fascia A di cui:
 - n. 2 istanze causa reddito complessivo maggiore rispetto al valore massimo di € 13.405,08;
 - n. 3 istanze causa incidenza del canone di locazione sul reddito inferiore al 14%;
 - n. 1 istanza presentata tardivamente;
 - n. 1 istanza incompleta;
 - n.2 istanze causa beneficio goduto della detrazione sulla locazione per inquilini in dichiarazione fiscale 2021 per redditi 2020;
 - n. 2 istanze causa immobile locato con metratura superiore a 95 mq. in assenza di situazioni di debolezza sociale.
- ❖ N. 3 in Fascia B di cui:
 - N. 3 istanze causa incidenza del canone di locazione sul reddito superiore al 24%

Con riferimento a n. 29 istanze di Fascia A e B, **“non ammissibili al contributo di locazione”**, si precisa che per le stesse, seppur contenenti i requisiti richiesti per l'ammissione al bando, il contributo per il pagamento dei canoni di locazione risulta essere inferiore alla “quota affitti” già percepita nell'anno 2020, in quanto associata al Reddito di Cittadinanza.

In riferimento a n. 36 istanze **“ammissibili al contributo”**, si rinviene l'ammontare complessivo erogabile, quale contributo alla locazione assegnabile, in **€ 61.578,62**, di cui **€ 50.223,04** per i beneficiari inseriti in fascia A e **€ 11.355,58** per i beneficiari compresi nella fascia B.



Città di Monte Sant'Angelo Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

Si precisa, infine, che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, questo Ente effettuerà ulteriori controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta dai richiedenti, secondo i criteri già adottati negli anni precedenti. L'elenco dei soggetti da sottoporre a controllo sarà inviato alla Guardia di Finanza, per gli adempimenti di competenza.

Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emergerà la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la falsità dei documenti presentati, i richiedenti decadranno dai benefici conseguenti al provvedimento di approvazione della graduatoria.

Sarà, comunque, cura di questo Ente comunicare alla Regione Puglia i successivi ed eventuali casi di inammissibilità.

Il Responsabile del Settore I Amministrativo

Dott.ssa Giosiana Dalma Linda Santoro

(Firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme correlate)